

Registrazione presso notaio Adele Malatesta Laurini

Del 28 maggio 2015

n. 5726/1T

STATUTO
della
Società Italiana di Storia delle Religioni

Statuto approvato durante l'adunanza generale dei soci della Società il 24 novembre 1951	NUOVO TESTO Versione approvata dal Direttivo il 29.9.2014 Letta e approvata articolo per articolo nell'Assemblea generale del 20. 11. 2014
Art. 1. - È costituita la Società di storia delle religioni (S.S.R.), aderente alla "International Association for the Study of the History of Religions" (I.A.S.H.R.).	Art. 1. - È costituita la Società Italiana di Storia delle Religioni (SISR), aderente alla International Association for the History of Religions (IAHR) e alla EASR (European Association for the Study of Religions).
Art. 2. - La S.S.R. coopera in Italia all'incremento e alla diffusione degli studi di Storia delle religioni nell'ambito degli statuti della I.A.S.H.R. e nello spirito di essa.	Art. 2. - La SISR si prefigge di valutare, promuovere, realizzare e coordinare iniziative scientifiche e culturali atte a favorire la ricerca e la diffusione degli studi di Storia delle Religioni in Italia e nell'ambito dei principi che ispirano lo statuto della IAHR e della EASR. La Società è apolitica, volontaria, non confessionale e ha una struttura democratica.
Art. 3. - La S.S.R. ha carattere puramente scientifico e possono farne parte quanti hanno interesse allo studio storico delle religioni in genere o delle singole religioni in particolare.	Art. 3. - La SISR ha carattere accademico e scientifico e possono farne parte quanti coltivano lo studio storico delle religioni in genere o delle singole religioni in particolare.
Art. 4. - La S.S.R. è retta da un Consiglio di nove membri composto di un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere e cinque Consiglieri.	Art. 4. - La SISR è retta da un Consiglio di tredici membri composto di un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Vice-Segretario, un Tesoriere, un Vice-Tesoriere e sette Consiglieri, uno dei quali è delegato per il sito internet. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società a ogni effetto di fronte a terzi.

<p>Art. 5. - I membri del Consiglio sono eletti tra i soci della Società a maggioranza a scrutinio segreto. Essi durano in carica due anni, e possono essere rieletti. In caso di vacanza il posto sarà provvisoriamente coperto per designazione del Consiglio.</p>	<p>Art. 5. - I membri del Consiglio sono eletti tra i soci della Società a maggioranza dei presenti a scrutinio segreto. Essi durano in carica quattro anni. Non possono rimanere nella stessa carica per più di due mandati consecutivi e nelle varie cariche per più di quattro mandati complessivamente. Qualora venga meno uno dei membri, sarà sostituito mediante cooptazione del Consiglio e il nuovo eletto durerà in carica sino alla scadenza del Consiglio.</p>
<p>Art. 6. - I Soci si riuniscono in Assemblea generale una volta all'anno per invito del Presidente. L'Assemblea discute e approva la relazione annuale del Consiglio e il bilancio; esamina le proposte presentate dal Consiglio e dai soci; provvede al rinnovamento del Consiglio scaduto; propone eventuali modifiche dello Statuto sociale.</p>	<p>Art. 6. - I Soci si riuniscono in Assemblea generale almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. L'Assemblea discute e approva la relazione annuale del Consiglio e il bilancio; esamina le proposte presentate dal Consiglio e dai soci e delibera sulle stesse; provvede al rinnovamento del Consiglio o delle cariche eventualmente rimaste vacanti. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La votazione è valida se vi prende parte almeno il 20% degli iscritti.</p>
<p>Art. 7. - La Società può riunirsi in assemblea straordinaria per deliberazione del Consiglio, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.</p>	<p>Art. 7. – L'Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio, o su richiesta di almeno un terzo dei Soci per deliberare sulle modifiche statutarie e lo scioglimento della società. Per tali delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza degli iscritti, in prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno il 20% degli iscritti.</p>
<p>Art. 8. - Il Consiglio si riunisce normalmente ogni trimestre, ed eventualmente in via straordinaria su convocazione del Presidente. Esso prepara il programma dei lavori della Società, amministra i fondi sociali, provvede ai rapporti con la I.A.S.H.R.</p>	<p>Art. 8. - Il Consiglio si riunisce di norma ogni semestre, ed eventualmente in via straordinaria su convocazione del Presidente. Esso elabora il programma dei lavori della Società, amministra i fondi sociali e il patrimonio, intrattiene i rapporti con la IAHR e con l'EASR. Delibera col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.</p>
<p>Art. 9. - I nuovi Soci sono ammessi per deliberazione del Consiglio dietro loro domanda presentata da due soci.</p>	<p>Art. 9. – I nuovi Soci sono ammessi per deliberazione dell'Assemblea, sentito il parere del Consiglio, dietro loro domanda presentata da due soci. Sono inoltre soci di diritto, a richiesta, i docenti universitari di ruolo, di prima e di seconda fascia, e i ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) di Storia delle religioni (attuale settore scientifico disciplinare M-STO/06).</p>

<p>Art. 10. - La S.S.R. tiene delle riunioni periodiche dedicate alle comunicazioni scientifiche dei Soci e di altri studiosi eventualmente invitati dal Consiglio. Essa organizza conferenze ed altre manifestazioni. Collabora alle iniziative della I.A.S.H.R. e partecipa ufficialmente ai Congressi internazionali di Storia delle religioni organizzati dalla I.A.S.H.R.</p>	<p>Art. 10. - La SISR tiene delle riunioni periodiche dedicate alle comunicazioni scientifiche dei Soci e di altri studiosi eventualmente invitati dal Consiglio. Essa organizza conferenze e altre manifestazioni. Collabora alle iniziative della IAHR e dell'EASR e partecipa ufficialmente ai Congressi internazionali di Storia delle religioni organizzati dalla IAHR e dall'EASR.</p>
<p>Art. 11 - È ammessa la costituzione di Sezioni locali che abbiano almeno dieci membri. L'attività delle singole Sezioni si svolge d'accordo col Consiglio della S.S.R.</p>	<p>Art. 11 – È ammessa la costituzione di Sezioni locali che abbiano almeno dieci membri. L'attività delle singole Sezioni si svolge d'accordo col Consiglio della SISR.</p>
<p>Art. 12. - L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio.</p>	<p>Art. 12. - L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio.</p>
<p>Art. 13. - I soci versano un contributo finanziario pagando una quota annuale di lire mille. Il pagamento dovrà effettuarsi entro il 1° trimestre dell'anno finanziario.</p>	<p>Art. 13. - I soci versano una quota annuale il cui ammontare è fissato dal Consiglio. Il pagamento dovrà effettuarsi entro il 1° semestre dell'anno finanziario. I soci che per quattro anni consecutivi non versano la quota annuale perdono la qualità di soci dell'Associazione.</p>
<p>Art. 14 - Studiosi italiani e stranieri possono essere nominati soci onorari della S.S.R. su proposta del Consiglio ratificata dall'Assemblea. Essi non sono tenuti ad alcun versamento.</p>	<p>Art. 14. - Studiosi italiani e stranieri possono essere nominati soci onorari della SISR su proposta del Consiglio ratificata dall'Assemblea. Essi non sono tenuti ad alcun versamento.</p>
<p>Art. 15. - La sede della S.S.R. è l'Istituto di studi storico-religiosi dell'Università di Roma, Città Universitaria, Facoltà di Lettere.</p>	<p>Art. 15. - La sede della SISR è la Sezione storico-religiosa del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni della Sapienza Università di Roma (Piazzale Aldo Moro 5 -00185 Roma).</p>
<p>Art. 16.</p>	<p>Art. 16. – L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può approvare un Regolamento per il funzionamento dell'Associazione.</p>